

DECRETO N. 20

VISTI gli artt.4 e 5 della legge 18.4.1984, n.80;

VISTA la delibera C.I.P.E. del 2.5.1985 e successive modifiche ed integrazioni che ha approvato, tra l'altro, il Programma Triennale di Sviluppo della Regione Campania;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania delegato all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/84 n. 305 del 30.1.1990, n. 482 del 24.5.1991, n. 898 del 12.8.1999, con le quali sono stati regolamentati le nomine ed i compensi relativi alle commissioni di collaudo ed agli ingegneri capo;

VISTO il D.M. 4 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. n.96 del 26 aprile 2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 90 e 92;

VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge regionale n.3 del 27.02.2007 ed il regolamento di attuazione n.7/2010, approvato con decreto PGRC n. 58 del 24.03.2010;

CONSIDERATO che per gli interventi in corso di completamento viene convenzionalmente trattenuto a carico dei concessionari un 2% per le spese relative alle figure tecniche di sorveglianza e controllo;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania delegato all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/84 n. 1041/2003, n. 1283/2013 e n. 1291/2014;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania delegato all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/84 n. 1292 del 24.07.2014 con la quale è stata ridefinita la ripartizione degli atti amministrativi, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, fra il Presidente G.R.C. delegato all'attuazione dell'art. 4 L.80/84 e il Soggetto Attuatore – Coordinatore della Struttura di Coordinamento legge 80/84.

RITENUTO di dover armonizzare con le norme vigenti la disciplina del compenso previsto per i componenti le commissioni di collaudo, per i responsabili del procedimento, per il personale di supporto al responsabile del procedimento, per i direttori operativi e per gli ispettori di cantiere;

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DISPONE

- Le ordinanze nn. 305/90, 482/91 e 898/99, citate in premessa, sono revocate per la parte in cui esse dispongono in merito al compenso delle Commissioni di Collaudo e degli Ingegneri Capo.
- La figura di Ingegnere Capo prevista nelle citate ordinanze è sostituita, come di fatto è già avvenuto, da quella del Responsabile del Procedimento prevista nella vigente normativa per i lavori pubblici.

- In coerenza con i provvedimenti regionali, i compensi vengono determinati secondo le seguenti percentuali che vanno commisurate all'importo dei lavori - maggiorato dell'importo relativo alle eventuali riserve accolte dall'Amministrazione Concedente - al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri di concessione e del ribasso come risultante dallo stato finale:
 - a ciascun componente delle commissioni di collaudo in corso d'opera, lo 0,16%;
 - al responsabile del procedimento – che svolge anche le mansioni di responsabile dei lavori e di coordinatore del gruppo - lo 0,15%;
 - in caso di costituzione degli uffici di direzione lavori e di supporto al Responsabile del Procedimento, al direttore operativo lo 0,1%, all'ispettore di cantiere lo 0,1% ed al componente del gruppo di supporto al responsabile del procedimento lo 0,05%.
- Le percentuali suindicate (per la cui determinazione si è tenuto conto di quanto contenuto nel D.M. 4 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 e nel regolamento n.7/2010 di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3, considerando, in particolare, la complessità delle opere e l'affidamento in concessione) sono da considerarsi comprensive di ogni compenso accessorio, maggiorazione, rimborso - compresi quelli a vacanza e per collaudo in corso d'opera - comunque previsti. Ai compensi base così ottenuti potranno essere aggiunti eventuali oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A., se dovuti.
- Tali compensi potranno essere erogati in acconto in occasione della liquidazione ai concessionari dei diversi S.A.L. o rendicontazioni, applicando una trattenuta del 15%. Tale trattenuta verrà liquidata a seguito dell'approvazione del collaudo.
- A favore del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale che svolge una delle funzioni sopra indicate verrà stipulata dalla stessa Amministrazione una idonea polizza assicurativa.
- Rimane fermo che l'importo lordo complessivo delle voci normate con il presente provvedimento deve trovare capienza nella percentuale che viene trattenuta per convenzione ai concessionari.
- Il presente provvedimento trova applicazione per i nuovi incarichi disposti successivamente alla data di emissione dello stesso. Per gli incarichi già in essere e regolamentati dalle ordinanze nn. 305/90, 482/91 e 898/99, stante la revoca disposta con il primo capoverso, le percentuali suindicate verranno applicate a partire dal primo SAL emesso successivamente alla data di emissione del presente provvedimento. Il presente provvedimento non trova applicazione per gli incarichi regolamentati con le modalità previste dagli atti aggiuntivi Rep. 99 del 13.07.1999 e Rep. 106 del 14.10.2003.

La Struttura di Coordinamento è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni altro adempimento ad esso connesso.

Napoli 30.12.2014

Ing. Agostino Magliulo